

3 2990 09/11/2022

0,00 TGX22L002990000XF
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGX

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di Novembre, alle ore 17,30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Società Piacentina di Scienze Naturali - APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 18 il Presidente dell'associazione...Annarita Volpi... dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig..Linda Dorota Mazzoleni.....

Il Presidente constata la presenza in assemblea di n. 6.....soci su un totale di.....27..... aventi diritto e relazione sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 18,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.



IL SEGRETARIO

Linda Dorota Mazzoleni

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
SOCIETA' PIACENTINA DI SCIENZE NATURALI - APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

istituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "SOCIETA' PIACENTINA DI SCIENZE NATURALI - APS", con sede legale nel Comune di **PIACENZA, Via Scalabrini, 107**, operante senza fini di lucro.
L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
L'attività dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi lizzate a:

- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;**
- **Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.**

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la comunità, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere, organizzare e realizzare iniziative tendenti alla conoscenza e all'utilizzo didattico del museo di Storia Naturale di Piacenza, nonché all'approfondimento della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico della provincia di Piacenza e aree limitrofe;
2. Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento per il personale delle scuole;
3. Arricchire e studiare le collezioni del Museo e di produrre materiale a stampa o su altri supporti in sostegno all'attività museale;
4. Promuovere attività di ricerca su tematiche legate al museo di Storia Naturale di Piacenza;
5. Organizzare e realizzare mostre ed eventi;
6. Collaborare con il Gruppo Mineralogico Paleontologico Piacentino, con Ichno Piacenza Project ed altri gruppi o associazioni aventi come fine la tutela del territorio e del patrimonio culturale;



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato al n. 2080 del 11/08/2013
Corrisposti € 6

svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo innovativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni loro autonome, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
 - 2) eredità, donazione e legati;
 - 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa in materia di terzo settore.
- Il patrimonio distribuito, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.
- Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

cizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
bre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio
ativo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la
cazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

umenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
ione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
guire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi
i.

uali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente
sse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

no essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di
, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del
ro delle Associazioni di Promozione Sociale.

mero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le
ne fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione
scopi dell'Associazione.

sione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di
so.

i si distinguono in:

Soci ordinari: coloro che la domanda di ammissione sia stata accettata secondo quanto in
appresso stabilito e che provvederanno al pagamento della quota associativa annuale
all'atto dell'ammissione;

Soci attivi: sono le persone fisiche che collaborano a vario titolo con il Museo di Storia
Naturale di Piacenza;

Socie benemerite: sono i soci fondatori del Museo di Storia Naturale di Piacenza e quelle
persone fisiche o Enti che, per particolari meriti scientifici o per liberalità a favore
dell'associazione o del museo, verranno riconosciuti dall'assemblea dei soci.

i i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

missione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di
sita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al

te statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
sociazione.

siglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
o versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

uale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;
nte associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro
giorni, dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà
ata.

di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno
controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

oci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare
sponsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del
no di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

so di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere
itata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

alità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,

trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito

per esclusione:

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

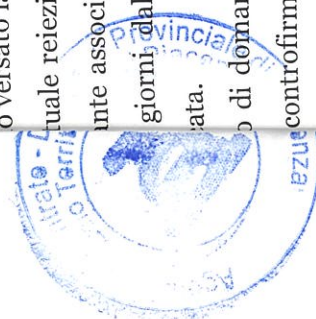
per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni
adottate dagli organi dell'Associazione.

usione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere
elusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà
porre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei
he sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende
so. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera
ssemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
esso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il
iglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

esso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli
iati.

io receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.



[Handwritten signature]

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

anno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

sono obbligati a:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

itari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse.

o attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ità dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

ontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

altà di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

si di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

Il Presidente;

l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

l'eventuale Organo di Controllo.

Le deliberazioni degli Organi dell'Associazione non possono essere in alcun modo vincolate o limitate nel contenuto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e ha la potestà di prendere le decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota di partecipazione all'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può essere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno uno dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente deve prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

3. approva il bilancio;

4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

5. delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
delibera sul riconoscimento della qualifica di Socio Benemerito;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
esterna eventuali avanzzi di gestione alle attività istituzionali;
delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scioglimento e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti l'amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a tre eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i soci eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, o il primo tra i soci in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Il Consiglio direttivo decade, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
predispone bilancio o rendiconto;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

mina i responsabili dei Settori in attività presso il Museo;
ogramma e coordina l'attività scientifica e didattica dei diversi Settori, e predispone un
ano di lavoro annuale.

io direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in
i entrambi dal membro più anziano di età.

lio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto
ima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente
se risultano presenti tutti i consiglieri.

è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-
e, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto
e della maggioranza degli intervenuti.

in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente
e delibera quando sono presenti tutti.

di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

ente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
lea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede
ia l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
ia amministrazione.

ente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso
o dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni,
Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo
te.

ente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di
i ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il
o direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

io dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto
embri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti
i carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla
istrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila

o dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, to di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

di Controllo, se nominato:

gila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

gila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo aceto funzionamento;

ercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato lla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale ritto nell'apposito registro;

ercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di ilità sociale;

testa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

enti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione ollo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni su determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

imento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto le di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento ciazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale errà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

ito non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad me di legge vigenti in materia.

